



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 12 gennaio 2016

Protocollo: 1844/R.U.

Rif.:

Allegati: 1

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e
Interprovinciale dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli

LORO S E D I

Agli Uffici delle Dogane

LORO S E D I

e, p.c.

Alla Direzione Centrale Antifrode e Controlli

S E D E

Alla Direzione Centrale Relazioni
Internazionali

S E D E

OGGETTO: Accordo di associazione tra l’Unione Europea e la Comunità Europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato a Bruxelles il 21 marzo 2014 e il 27 giugno 2014.

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L – 321 del 5 dicembre 2015 è stato pubblicato un Avviso concernente l’applicazione provvisoria – a partire dalla data del 1° gennaio 2016 – delle seguenti parti dell’Accordo di associazione tra l’Unione Europea e la Comunità Europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, ai sensi dell’articolo 4 delle decisioni del Consiglio sulla firma e sull’applicazione provvisoria dello stesso accordo:

- Titolo IV – ad eccezione degli articoli 158 (nella misura in cui riguarda gli aspetti penali connessi ai diritti di proprietà intellettuale), 285 e 286 (nella

misura in cui tali articoli si applicano alle procedure, ai riesami e ai ricorsi amministrativi a livello di Stato membro) ;

- Titolo VII - ad eccezione dell'articolo 479, parag. 1 (nella misura in cui le disposizioni di tale titolo sono limitate al fine di garantire l'applicazione provvisoria dell'accordo);
- allegati da I a XXV e protocolli I e II.

Per quanto concerne le norme di origine, si pone in evidenza che sono applicabili, dalla stessa data sopra citata, quelle stabilite nel predetto Accordo di associazione, e specificamente contenute nel Protocollo I relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa. Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che il testo del citato Protocollo I è rinvenibile alla pagina 1994 e segg. dell'Accordo di associazione di cui trattasi (pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L-161 del 29 maggio 2014](#)), mentre alla successiva pagina 2114 può essere visionato il modello di certificato Eur 1 da utilizzare anche ai fini dell'ottenimento del trattamento tariffario preferenziale per le merci interessate alle movimentazioni dalla UE alla Ucraina.

Codeste Strutture territoriali sono invitate a voler segnalare tempestivamente eventuali problemi o criticità riscontrate in ordine alla concreta applicazione delle disposizioni sopra citate.

Il Direttore Centrale
Dott.ssa Cinzia Bricca

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93*

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

Le seguenti parti dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Bruxelles il 21 marzo 2014 e il 27 giugno 2014, saranno applicate in via provvisoria in virtù dell'articolo 4 delle decisioni del Consiglio sulla firma e sull'applicazione provvisoria dell'accordo ⁽¹⁾, la seconda come modificata ⁽²⁾, dal 1° gennaio 2016, nella misura in cui riguardano materie di competenza dell'Unione:

titolo IV (fatta eccezione per l'articolo 158 nella misura in cui riguarda gli aspetti penali connessi ai diritti di proprietà intellettuale, e fatta eccezione per gli articoli 285 e 286 nella misura in cui tali articoli si applicano alle procedure, ai riesami e ai ricorsi amministrativi a livello di Stato membro).

L'applicazione provvisoria dell'articolo 279 non incide sui diritti sovrani degli Stati membri in merito alle loro riserve di idrocarburi conformemente al diritto internazionale, inclusi i loro diritti e obblighi in quanto parti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982;

l'applicazione provvisoria dell'articolo 280, paragrafo 3, da parte dell'Unione non pregiudica l'attuale delimitazione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri per quanto concerne il rilascio delle autorizzazioni per la prospezione, la ricerca e la produzione nel settore degli idrocarburi;

titolo VII (fatta eccezione per l'articolo 479, paragrafo 1), nella misura in cui le disposizioni di tale titolo sono limitate al fine di garantire l'applicazione provvisoria dell'accordo;

allegati da I a XXV e protocolli I e II.

⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 1. GUL 278 del 20.9.2014, pag. 1

⁽²⁾ GUL 289 del 3.10.2014, pag. 1